

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

*AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N.274,
E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001*

Premesso che:

- a norma dell'art.54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art.52 e 55 del D.L.vo n.274 del 28 agosto 2000, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art.2 della Legge n.145 del 2004, nel modificare l'art.165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.L.vo n.274/2000 e le relative convenzioni;
- in base all'art.73 comma 5 bis del d.p.r. n.309 del 1990, inserito dall'art.4 bis, comma 1, lett.g), del D.L. 30 dicembre 2005 n.272 il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- l'art.224 bis del D.L.vo n.285 del 1992 (codice della strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006 n.102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art.186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del D.L.vo n.285 del 1992(Codice della Strada), così come modificati dalla legge 29/07/2010 n.120, prevedono che la pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza o dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- L'art.2 comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con provvedimento del 16 luglio 2001;



- il Comune di Riesi, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art.54 del citato decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia

che interviene al presente atto nella persona del **DOSS. CLAUDIO DALL'ACQUA**,
Presidente del **TRIBUNALE DI CALTANISSETTA**, giusta la delega di cui in premessa

e

il Comune di Riesi

rappresentato dal Sindaco Salvatore Buttigè

si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

Per ogni anno solare l'Ente consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica secondo le norme citate in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Riesi specifica che, presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le prestazioni previste dall'art.1 del decreto ministeriale citato in premessa.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice competente indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

Il Comune di Riesi individua nei responsabili di Area competenti in base all'attività da prestare, le persone incaricate di coordinare l'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costo loro le relative istruzioni.

Il Comune di Riesi s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente s'impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.



Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7


Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5.... anni a decorrere dal 25/7/2011
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Caltanissetta, lì

Per il Ministero della Giustizia



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Claudio Dall'Acqua
Dott. Claudio Dall'Acqua
Presidente del Tribunale di Caltanissetta



Per il Comune di RIESI

IL SINDACO
P.I. Salvatore Buttigieg



11:03

UFF. I. AFF. PENALI +39 066886
UFF. I. AFF. PENALI

UFF. I. AFF. PENALI

23 LUG 01

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Premesso che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

premessso che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;

premessso che l'art. 2, comma 1, del citato decreto ministeriale stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

ritenuto che occorre favorire le condizioni per la stipula delle convenzioni e che, a tal fine, appare opportuno delegare i Presidenti dei tribunali che, in considerazione del loro radicamento territoriale, sono meglio in grado di apprezzare le effettive possibilità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni presenti nel circondario;

visti gli artt. 54, comma 6, del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, e 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001,

DELEGA

i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni di cui in premessa.
Le convenzioni potranno avere una durata non superiore a cinque anni.

Roma, 16 LUG. 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Handwritten signature

UFFICIO CENTRALE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO CENTRALE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO CENTRALE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

5849

25 LUG. 2001

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Handwritten signature